



Caccia - Porto di munizioni proibite

Cass. III, 01/03/99, n. 2714

La condotta che integra il reato di cui all'art. 30 lett. h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, che punisce chi esercita la caccia con mezzi vietati, è costituita non già dalla semplice detenzione della munizione spezzata, bensì dal suo uso. Infatti non è sufficiente il solo trasporto e la detenzione della stessa all'interno della cartucciera indossata dal cacciatore nel corso della battuta, ma occorre quanto meno il caricamento dell'arma da sparo con quelle cartucce vietate nella caccia agli ungulati (ex art. 21 lett. u) legge citata).